



AREA COORDINAMENTO

Via Palestro 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499282
protocollo@pec.agea.gov.it

Agea 2018 prot. n. 49227
Dell'8 giugno 2018

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**
“Cittadella Regionale”- Loc. Germaneto
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **Caa Liberi Agricoltori**
Via Angelo Bardoni 78
Roma
- Al **Caa Liberi Professionisti**
Via Carlo Alberto 30
10123 Torino
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA



OGGETTO: RIFORMA PAC 2015 – 2020: CONDIZIONI E MODALITÀ TECNICHE DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE A PARTIRE DALLA CAMPAGNA 2018

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente circolare illustra le condizioni e le modalità tecniche per l'accesso alla riserva nazionale a partire dalla campagna 2018, secondo quanto disposto dalle seguenti fonti normative:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Reg. (UE) n. 639/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Reg. (UE) n. 641/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- DM 7 giugno 2018 n. 5465.

2. ATTRIBUZIONE DEI TITOLI

Gli agricoltori possono chiedere l'accesso alla riserva nazionale per ottenere l'attribuzione di nuovi titoli o l'aumento del valore dei titoli già detenuti, utilizzando le fattispecie stabilite dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dall'art. 10 del DM 7 giugno 2018 n. 5465 di seguito riepilogate, se in possesso del requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 3 del DM 7 giugno 2018 n. 5465.

| Base normativa | Codifica fattispecie | Fattispecie |
|--|-----------------------------|---------------------|
| Art. 30, paragrafo 11, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 28 del Reg. (UE) n. 639/2014; Art. 10, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 | A | Giovane agricoltore |
| Art. 30, paragrafo 11, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 28, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 639/2014; | B | Nuovo agricoltore |

| Base normativa | Codifica fattispecie | Fattispecie |
|---|----------------------|--|
| Art. 10, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 | | |
| Art. 30, paragrafo 7, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 10, comma 4, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 | C | Abbandono di terre |
| Art. 30, paragrafo 7, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 10, comma 6, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 | D | Compensazione di svantaggi specifici |
| Art. 30, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 10, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 | F | Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie |

La riserva nazionale è utilizzata in via prioritaria per assegnare diritti all'aiuto ai giovani agricoltori (fattispecie **A**) e agli agricoltori che iniziano l'attività agricola (fattispecie **B**).

Qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso presentate per le fattispecie **A**, **B** e **F**, si procede ad una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, a norma dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Inoltre, qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso presentate per le fattispecie **C** e **D**, si procede ad una ulteriore riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, a norma dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 1307/2013, per un limite massimo pari all'1,5%.

A norma dell'art. 10, comma 1, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 sono attribuiti titoli a valere dalla riserva nazionale per una superficie minima ammissibile richiesta pari a 1 ettaro (per le fattispecie di giovane e nuovo agricoltore) ed a tal fine si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene al 15 maggio di ciascun anno.

Possono accedere alla riserva nazionale gli agricoltori di età compresa tra 18 anni già compiuti alla data di presentazione della domanda e 65 anni compiuti nell'anno di presentazione della domanda e, quindi, eventualmente, anche successivamente alla data di presentazione della domanda. In caso di



richiesta presentata da una persona giuridica, il controllo dell'età è eseguito con riferimento al rappresentante legale che sottoscrive la domanda unica.

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'agricoltore interessato ad accedere alla riserva nazionale deve obbligatoriamente richiedere l'accesso nella domanda unica. Inoltre, a decorrere dalla campagna 2018, **la dichiarazione integrativa contenente le informazioni di dettaglio necessarie alla corretta esecuzione dei controlli istruttori deve essere presentata, in ogni caso, entro la scadenza prevista per la presentazione, anche tardiva, della domanda unica**, secondo le modalità definite dall'Organismo pagatore competente, senza che ciò determini l'applicazione di riduzioni e sanzioni per il ritardo. Al riguardo, si precisa che la dichiarazione integrativa può costituire un quadro specifico della domanda unica o un modello separato.

4. FATTISPECIE DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE

Con riferimento alle singole fattispecie schematizzate nella tabella sovrastante, si precisa quanto segue.

A. GIOVANE AGRICOLTORE

Ai sensi dell'art. 50, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013, richiamato dall'art. 30, paragrafo 11 del medesimo Regolamento, per giovane agricoltore si intende quanto già definito dal paragrafo 12 della circolare AGEA prot. ACIU.2015.142 del 20 marzo 2015.

Con riferimento al requisito anagrafico, si precisa lo stesso è soddisfatto se il soggetto ha un'età inferiore o uguale a 40 anni compiuti nell'anno di presentazione della domanda e, quindi, eventualmente, anche successivamente alla data di presentazione della domanda.

Con riferimento al requisito dell'insediamento, si precisa che il riferimento alla prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013 si intende fatto all'anno di presentazione della prima domanda unica di pagamento; da tale domanda si effettua il conteggio dei 5 anni precedenti.

La verifica del controllo della società è eseguita secondo i criteri riportati per la fattispecie sottostante "nuovo agricoltore", distinti per tipologia societaria.

B. NUOVO AGRICOLTORE

L'art. 28, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che sono considerati agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola soltanto quelli che hanno iniziato la loro attività agricola nell'anno civile 2013 o in qualsiasi anno successivo e che presentano domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale hanno iniziato a esercitare l'attività agricola.

La verifica dell'inizio dell'attività agricola è effettuata utilizzando i seguenti parametri:

1. Persone fisiche e ditte individuali:

- a. la data di apertura della partita IVA (ATECO 01) o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in un ambito diverso da quello agricolo, la data di estensione dell'attività al regime agricolo;
- b. la data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
- c. in assenza di entrambi gli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b):
 - i. si considera l'anno di presentazione della domanda di accesso alla riserva in questione o l'anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o l'anno di presentazione di mere dichiarazioni inerenti lo svolgimento dell'attività agricola (a titolo esemplificativo e non esaustivo dichiarazioni vitivinicole o di produzioni olio), non precedenti in ogni caso al 2013.

2. Persone giuridiche:

- a. la data dell'atto di costituzione della società da indicare nella richiesta di accesso alla riserva nazionale;
In alternativa:
- b. qualora la società sia stata costituita per lo svolgimento di attività diversa da quella agricola, la data di apertura o estensione della partita IVA in campo agricolo (ATECO 01), da indicare nella richiesta di accesso alla riserva nazionale;

Successivamente all'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola si procede a verificare che l'interessato abbia presentato domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale ha iniziato a esercitare l'attività agricola.

L'art. 30 del Reg. (UE) n. 1307/2013 precisa che il nuovo agricoltore è la persona fisica o giuridica che, nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola, non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono avere praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica.

Si riportano di seguito i criteri per tipologia societaria, ai fini della verifica del controllo della società:

1. SOCIETA' DI CAPITALI

a) Società per azioni (S.p.A.) e società a responsabilità limitata (Srl)

- Esercita il controllo colui che rientra in una delle seguenti condizioni:

a. colui che possiede oltre il 50% del capitale sociale E che esercita poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione, come risultanti da visura camerale.

b. colui che possiede una quota del capitale sociale pari o inferiore al 50% E riveste cariche di tipo gestionale, quali:

- i. Amministratore (compreso l'amministratore unico);
- ii. Presidente del CdA;
- iii. Rappresentante legale.

b) Società cooperative a responsabilità limitata (SCARL)

- Esercita il controllo qualunque socio amministratore.

c) Società in accomandita per azioni (S.a.p.A.)

- Esercita il controllo colui che rientra in una delle seguenti condizioni:

i. il socio accomandatario che, anche possedendo una quota pari o inferiore al 50% del capitale sociale, possieda la pienezza di poteri in materia di attività di ordinaria amministrazione e legale rappresentanza della società (assenza di deleghe), come risultante da visura camerale;

ii. il socio accomandante, se possiede oltre il 50% del capitale sociale E se esercita poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione, come risultante da visura camerale.

2. SOCIETA' DI PERSONE

a) Società semplice (s.s.)

- Esercita il controllo qualunque socio, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.

b) Società in nome collettivo (snc)

- Esercita il controllo qualunque socio, indipendentemente dalle quote di capitale possedute, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.

c) Società in accomandita semplice (s.a.s.)

- Esercita il controllo colui che rientra in una delle seguenti condizioni:
 - i. il socio accomandatario che, anche possedendo una quota pari o inferiore al 50% del capitale sociale, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.
 - ii. il socio accomandante, se possiede oltre il 50% del capitale sociale **E** se esercita poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione, come risultante da visura camerale.

Al fine di accertare che l'agricoltore non abbia svolto attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti il suo inizio, l'Organismo pagatore verifica che in detto arco temporale il soggetto interessato:

a) non abbia aperto la partita IVA in campo agricolo (ATECO 01) o non la abbia estesa a detto campo se già attiva in un ambito diverso da quello agricolo

E

b) non si sia mai manifestato alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere l'erogazione di contributi in agricoltura. Detta ultima verifica è completata da AGEA Coordinamento, al fine di verificare l'esistenza di eventuali procedimenti amministrativi in Organismi pagatori diversi da quello di presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale.

La presenza di anche uno solo degli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b) determina il rigetto della domanda di accesso alla riserva nazionale per la fattispecie in questione.

Modalità di calcolo dei titoli attribuiti per le fattispecie A e B

Gli agricoltori che chiedono l'accesso alle fattispecie A e B che non detengono alcun titolo hanno diritto a ricevere un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili che detengono l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica e per un valore unitario corrispondente al valore riserva nazionale, calcolato quale media del valore nazionale, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 8, del Reg. (UE) n. 1307/2013, dividendo il massimale nazionale stabilito per il regime di pagamento di base per l'anno di assegnazione, escluso l'importo della riserva, per il numero di titoli assegnati nell'anno di riferimento.

Il valore riserva nazionale è soggetto a modifiche annue progressive derivanti dalle modifiche del massimale nazionale stabilito nell'allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Qualora gli agricoltori che chiedono l'accesso alle fattispecie A e B detengano già titoli, hanno diritto a ricevere un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili dichiarati in domanda unica per i quali non detengono alcun titolo e per un valore unitario corrispondente al valore riserva nazionale. Se il valore unitario dei titoli che l'agricoltore già detiene è inferiore al valore riserva nazionale, i valori unitari annuali di questi titoli sono aumentati fino al valore riserva nazionale.

In caso di titoli detenuti in affitto, in applicazione dell'art. 21 del Reg. (UE) n. 639/2014 e dell'art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013, beneficiario dell'eventuale aumento del valore dei titoli è unicamente l'affittuario avente diritto all'accesso alla riserva nazionale. Conseguentemente, alla scadenza dell'affitto, l'aumento di valore è riversato alla riserva nazionale, salvo il caso in cui il contratto si rinnovi. Tale principio si applica a tutte le tipologie di cessione temporanea.

Ai sensi dell'art. 10, comma 10, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 l'accesso alla riserva nazionale per le fattispecie A e B è consentito una sola volta e la richiesta di accesso alla fattispecie A esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie B, e viceversa. Inoltre, il ricorso alle suddette fattispecie è consentito una sola volta anche nel caso in cui l'agricoltore presenti una richiesta di accesso alla riserva come una persona fisica e una richiesta di accesso in qualità di rappresentante di una persona giuridica dedita all'attività agricola della quale eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso.

C. ABBANDONO DI TERRE

Per quanto concerne la fattispecie C possono presentare domanda di accesso alla riserva gli agricoltori che detengono:

- superfici situate in zone classificate montane ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR;
- superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo per le quali il relativo impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica. Per programmi di ristrutturazione e sviluppo connessi ad una forma d'intervento pubblico, si intendono tutti gli interventi unionali, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, compresi i piani



di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale. Inoltre, al momento della richiesta di accesso alla riserva, dette superfici devono essere ammissibili ai sensi dell'art. 32, lett. a) del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Per tale fattispecie non si applica il limite minimo di 1 ettaro.

La verifica circa l'ammissibilità delle superfici in questione è eseguita dagli Organismi pagatori sulla base dei dati presenti nel fascicolo aziendale dell'agricoltore. Qualora non siano sufficienti, l'agricoltore interessato deve rendere disponibile all'Organismo pagatore, secondo le modalità dallo stesso definite, la documentazione attestante l'adesione ai programmi in questione.

Ai sensi dell'art. 10, comma 9, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 l'accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta per la medesima superficie anche in caso di trasferimento della stessa a qualsiasi titolo tra agricoltori.

Modalità di calcolo dei titoli attribuiti per la fattispecie C

Qualora gli agricoltori non detengano già titoli per le superfici in questione, hanno diritto a ricevere un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili dichiarati in domanda unica per i quali non detengono alcun titolo e per un valore unitario corrispondente al valore riserva nazionale.

Se il valore unitario dei titoli che l'agricoltore già detiene per le superfici in questione è inferiore al valore riserva nazionale, i valori unitari annuali di questi titoli sono aumentati fino al valore riserva nazionale.

D. COMPENSAZIONE DI SVANTAGGI SPECIFICI

Per quanto concerne la fattispecie D possono presentare domanda di accesso alla riserva gli agricoltori che detengono superfici situate in zone con svantaggi specifici ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR.

Per tale fattispecie non si applica il limite minimo di 1 ettaro.

Ai sensi dell'art. 10, comma 9, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, l'accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta per la medesima superficie anche in caso di trasferimento della stessa a qualsiasi titolo tra agricoltori.

Ai sensi dell'art. 10, comma 9, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, l'accesso alla riserva nazionale per le fattispecie C e D è consentito una sola volta per la medesima superficie e la richiesta di accesso alla fattispecie C non esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie D, e viceversa. L'accesso alla riserva nazionale si considera avvenuto solamente in caso di accoglimento della richiesta.

Modalità di calcolo dei titoli attribuiti per la fattispecie D



Qualora gli agricoltori non detengano già titoli per le superfici in questione, hanno diritto a ricevere un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili dichiarati in domanda unica per i quali non detengono alcun titolo e per un valore unitario corrispondente al valore riserva nazionale.

Se il valore unitario dei titoli che l'agricoltore già detiene per le superfici in questione è inferiore al valore riserva nazionale, i valori unitari annuali di questi titoli sono aumentati fino al valore riserva nazionale.

F. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DECISIONI GIUDIZIARIE

Ai sensi dell'art. 30, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013, possono presentare domanda di accesso alla riserva con la fattispecie F gli agricoltori che, in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità, hanno diritto a ricevere titoli o ad accrescere il valore dei titoli già detenuti.

In particolare, il fondamento giuridico della fattispecie in questione è rappresentato dalle decisioni giudiziarie o dai provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto fatti rilevanti ai fini dell'attribuzione o del calcolo dei titoli attribuiti a norma del Reg. (UE) n. 1307/2013, compresi la definizione di contenziosi relativi alla disponibilità di superfici necessarie per l'attribuzione dei titoli nelle quali l'interessato è direttamente coinvolto.

Una volta definita la controversia di natura giudiziaria o amministrativa, soddisfatti i requisiti previsti dalla regolamentazione UE e nazionale per l'attribuzione dei titoli e l'ottenimento dei contributi, l'agricoltore può accedere alla riserva nazionale.

Si precisa, pertanto, che l'acquisto di superfici tramite procedure esecutive non soddisfa il requisito della risoluzione di controversie aventi ad oggetto fatti rilevanti ai fini dell'attribuzione o del calcolo dei titoli nelle quali l'interessato è direttamente coinvolto, per l'utilizzo della fattispecie F in questione.

L'acquisto potrebbe consentire, tuttavia, al ricorrente di soddisfare il requisito generale previsto per tutte le altre fattispecie di accesso alla riserva nazionale (detenzione di superfici ammissibili all'aiuto).

L'agricoltore interessato deve rendere disponibile ad AGEA e all'Organismo pagatore competente, per le attività di rispettiva competenza, il provvedimento amministrativo ovvero la decisione giudiziaria che incide sull'attribuzione o sul calcolo dei titoli.

Modalità di calcolo dei titoli attribuiti per la fattispecie F

L'agricoltore ha diritto a ricevere il numero e il valore dei diritti all'aiuto conseguenti alla decisione o al provvedimento amministrativo. I titoli calcolati ed assegnati sono ammessi a pagamento a partire dalla campagna nella quale sono assegnati.

5. CONTROLLI



I controlli istruttori che devono essere eseguiti per ciascuna fattispecie di accesso alla riserva nazionale e le relative competenze all'esecuzione degli stessi, distinte tra gli Organismi pagatori e il settore Domanda Unica di AGEA Coordinamento, sono riportati nel documento tecnico Allegato 1 alla presente circolare.

Al riguardo, si precisa che in alcuni casi, per la natura del requisito che deve essere controllato, la verifica deve essere eseguita da entrambi i soggetti sopra menzionati poiché, dopo un primo controllo svolto a livello di Organismo pagatore sulla base delle domande di accesso alla riserva nazionale presentate presso il medesimo Organismo pagatore, è necessario eseguire un controllo a livello nazionale, utilizzando le banche dati e le informazioni presenti nell'ambito del settore Domanda Unica di Agea Coordinamento nel quale confluiscono i dati di tutte le domande uniche e di accesso alla riserva nazionale presentate nella campagna.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

S. Lorenzini